OSSERVATORIO
WEALTH MGMT.
di Morri Rossetti

Monthly Roundup

Aprile 2022

MONTHLY ROUNDUP

Aprile 2022

I principali aggiornamenti in materia di Wealth Management di Aprile 2022

PRINCIPALI AGGIORNAMENTI

La rinuncia all'eredità prevale sulla definitività della pretesa tributaria relativa all'imposta di successione

Con sentenza n. 11832 del 12 aprile 2022, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sull'acquisto della legittimazione passiva ai fini del pagamento dei debiti tributari del defunto, affermando che non può considerarsi soggetto passivo d'imposta il chiamato all'eredità che ad essa abbia validamente rinunciato.

Il fatto

La pronuncia della Suprema Corte origina dalla notifica di una cartella esattoriale relativa ad imposta di successione notificata dall'Agenzia delle Entrate ("Ade") al Contribuente, preceduta da un avviso di liquidazione non impugnato. Gli atti impositivi erano stati emessi sul presupposto che il Contribuente, in qualità di chiamato all'eredità, avesse prima effettuato la dichiarazione di successione e solo successivamente rinunciato all'eredità.

Il Contribuente impugnava la cartella esattoriale dinnanzi la Commissione Tributaria Provinciale ("CTP") che rigettava il ricorso sul presupposto che l'avviso di accertamento fosse divenuto definitivo giacché non impugnato. La Commissione Tributaria Regionale ("CTR"), invece, accoglieva l'appello del Contribuente rilevando che la rinuncia all'eredità avesse valore retroattivo e che quindi l'appellante non potesse mai essere stato considerato erede, con conseguente inefficacia degli atti tributari allo stesso notificati.

L'Ade ricorreva in Cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di successione da parte della CTR, rilevando inoltre che la mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione che aveva preceduto la cartella esattoriale avesse reso definitiva la pretesa erariale nei confronti del chiamato con conseguente irrilevanza della successiva rinuncia.

La pronuncia

La Suprema Corte, investita della questione, ha rigettato il ricorso dell'Ufficio, statuendo che non possa essere considerato soggetto passivo dell'imposta di successione il chiamato all'eredità che ad essa abbia rinunciato.

Ciò in quanto, seppure ai sensi dell'art. 7, del Dlgs. 346/90 [1] , il presupposto impositivo ai fini dell'imposta di successione deve essere individuato nella chiamata all'eredità, tale individuazione resta condizionata al fatto che il chiamato abbia effettivamente accettato l'eredità medesima. Solo con l'accettazione dell'eredità si avrà quel trasferimento di ricchezza dal patrimonio del defunto a quello dell'erede tale da giustificare l'imposizione tributaria in capo a quest'ultimo ai sensi dell'art. 53 della Costituzione.

In ogni caso, non costituiscono atti idonei a far acquisire la qualità di erede né la mera delazione dell'eredità, né la presentazione della dichiarazione di successione che costituisce un mero onere fiscale.

La rinuncia ha effetto retroattivo con la conseguenza che il successibile deve essere considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredità. Anche una rinuncia tardiva è idonea ad escludere che l'erede rinunciatario possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari, salvo che egli non abbia tenuto comportamenti dai quali si possa desumere un'accettazione implicita dell'eredità.

Di conseguenza, non rileva il fatto che nel periodo di giacenza dell'eredità, il chiamato sia stato destinatario di un avviso di liquidazione da parte dell'Ade, né che non abbia impugnato l'avviso di liquidazione; ciò in quanto avendo egli rinunciato all'eredità, non può consolidarsi nei suoi confronti alcuna pretesa tributaria per mancanza di legittimazione passiva definitiva.

Sulla base di quanto sopra, la Corte di Cassazione formula il seguente principio di diritto: "…in tema di imposta di successione, il chiamato alla eredità, che, dopo aver presentato la denuncia di successione, ricevuto l'avviso di accertamento dell'imposta ometta di impugnarlo, determinandone la definitività, non è tenuto al pagamento dell'imposta ove successivamente rinunci all'eredità, in quanto l'efficacia retroattiva della rinuncia, legittimamente esercitata, determina il venir meno con effetto retroattivo anche del presupposto impositivo…".

I Giudici, con la sentenza de qua, si pongono in continuità con la recentissima pronuncia [2] del marzo scorso con cui la Corte aveva ribadito che la qualità di erede, anche ai fini dell'imposta di successione, si acquista solo con l'accettazione dell'eredità a nulla rilevando che, nel caso di specie, le Contribuenti in quanto successibili sarebbero da considerarsi secondo l'Ufficio "presunte eredi" ai fini del pagamento dei debiti tributari.

* * *

SEGUE →

[1] Art. 7, co.4, dlgs. 346/90: "Fino a quando l'eredita' non e' stata accettata, o non e' stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta e' determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato."

[2] Cass. sent. n. 9186 del 22 marzo 2022

Accettazione con beneficio di inventario, transazione e Trust

Il presente contributo prende le mosse dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 6146 del 2022 al fine di approfondire il tema dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario in relazione alla stipula di una transazione avente ad oggetto i beni ereditari.

La vicenda processuale è improntata all'accertamento della decadenza dal beneficio di inventario degli eredi a seguito della transazione stipulata con un creditore del de cuius.

Nel dettaglio il creditore, un professionista che aveva svolto attività di consulenza in favore del de cuius, aveva introdotto, nei confronti del de cuius ancora in vita, un giudizio per il pagamento della parcella a lui spettante e lo aveva poi proseguito nei confronti degli eredi.

Gli eredi decidevano quindi di transigere la controversia per una somma inferiore rispetto alle pretese iniziali del creditore e provvedevano al pagamento della somma transatta con denaro proprio, senza tuttavia richiedere l'autorizzazione al giudice dell'eredità prevista in forza del disposto di cui all'art. 493 c.c.

In conseguenza di quanto sopra, un ulteriore creditore del de cuius agiva in giudizio al fine di far accertare la decadenza degli eredi dal beneficio di inventario proprio in virtù della sottoscrizione della suddetta transazione in assenza dell'autorizzazione giudiziale.

L'attore, in particolare, asseriva che la transazione fosse stata stipulata in danno dei creditori in quanto aveva comportato la rinuncia alle spese giudiziali che sarebbero state liquidate in favore dell'eredità se gli eredi non avessero transatto la controversia e il giudizio si fosse concluso con esito positivo.

Come noto, la decadenza dal beneficio dell'inventario comporta la confusione tra il patrimonio personale dell'erede e il patrimonio ereditario con la conseguenza che l'erede è obbligato al pagamento dei debiti ereditari con tutti i propri beni presenti e futuri.

L'attore, che vantava un credito molto consistente nei confronti del de cuius, chiedeva quindi la condanna degli eredi al pagamento anche con denaro proprio, previa revoca dei trust nei quali medio tempore gli eredi avevano segregato i propri beni personali.

La domanda veniva accolta dai giudici di merito, la Suprema Corte, al contrario, decideva di cassare la sentenza emessa dalla Corte di Appello sulla base di una serie argomentazioni che in questa sede è opportuno esaminare in quanto offrono interessanti spunti di riflessione sull'istituto dell'accettazione beneficiata dell'eredità.

In primo luogo, la Suprema Corte ricostruisce la ratio dell'art. 493 c.c., la norma che impone l'autorizzazione del giudice in caso di alienazione, sottoposizione a pegno o ipoteca dei beni ereditari, o transazione avente ad oggetto i beni ereditari a pena di decadenza dal beneficio di inventario.

Nel dettaglio si osserva che lo scopo della norma è quello di conservare la garanzia patrimoniale generica dei creditori e dei legatari del de cuius. L'attivo e il passivo ereditario devono essere determinati al momento dell'apertura della successione, ne deriva che i crediti non ancora attuali ma meramente potenziali non possono essere considerati nell'attivo ereditario e tra questi rientra, appunto, il credito eventuale per il rimborso delle spese legali, oggetto di giudizio.

Si precisa, inoltre, come la transazione sottoscritta tra gli eredi e il professionista sia stata pagata con denaro personale degli eredi, per l'effetto l'attivo ereditario non è stato ridotto a causa della transazione, al contrario, l'eredità è stata liberata da una passività potenziale che sarebbe divenuta attuale nel caso in cui il giudizio fosse proseguito e si fosse concluso con la soccombenza degli eredi.

La Corte di Cassazione chiarisce, richiamando anche precedenti giurisprudenziali in tal senso, che la stipula di una transazione e gli altri atti di cui all'art. 493 c.c., richiedono l'autorizzazione del giudice solo nel caso in cui eccedano l'ordinaria amministrazione, nel caso di specie, l'assenza dell'autorizzazione è giustificata dall'evidente convenienza della transazione per gli interessi dei creditori e dei legatari.

In sostanza, la denominazione formale dell'atto non è sufficiente ai fini della necessità dell'autorizzazione ma è necessario indagare la natura ordinaria o straordinaria dell'atto stesso, in questo modo è possibile concludere che l'atto sia soggetto ad autorizzazione nel solo caso in cui vi sia pericolo di diminuzione della garanzia patrimoniale per i creditori e per i legatari.

In conclusione e in un'ottica di bilanciamento tra vantaggi e svantaggi, la transazione oggetto del giudizio non è idonea a pregiudicare gli interessi dei creditori e dei legatari in quanto gli eredi hanno ottenuto la riduzione delle pretese del professionista creditore, adempiendo in ogni caso al minor debito con risorse personali.

Nel cassare con rinvio la sentenza della Corte d'Appello, i Giudici della Corte di Cassazione formulano il seguente principio di diritto:

"in caso di transazione intervenuta tra un creditore dell'eredità e gli eredi che abbiano accettato con beneficio di inventario, ove la transazione abbia previsto il riconoscimento del debito ereditario, in misura inferiore a quella richiesta in via giudiziale, con l'impegno assunto dagli eredi di far fronte all'obbligazione con denaro proprio, deve escludersi che la transazione debba essere previamente autorizzata dal giudice ex art. 493 c.c., senza che rilevi in senso contrario, ed in presenza di accordo tra le parti circa la compensazione delle spese del giudizio transatto, l'ipotetica rinuncia al credito per le spese di lite che sarebbero spettate al de cuius nel giudizio oggetto di transazione, trattandosi di ragione creditoria del tutto ipotetica (essendo correlata alla valutazione di fondatezza della difesa del de cuius) e venuta meno proprio in ragione della transazione, il cui assetto regolamentare è destinato a sostituirsi a quello dedotto nella causa transatta."

Un aspetto della sentenza su cui è opportuno soffermarsi è quello relativo al trust.

Come anticipato, l'attore oltre alla declaratoria di decadenza dal beneficio di inventario chiedeva altresì la revoca dei trust istituiti dagli eredi e aventi ad oggetto i loro beni personali, in modo da poterli aggredire e così soddisfare il proprio credito.

In primo e in secondo grado i Giudici avevano dichiarato i suddetti trust nulli in quanto, in

assenza di una normativa nazionale di disciplina del trust e sulla scorta delle previsioni della Convenzione dell'Aja del 1985, non sono riconoscibili i trust privi di una valenza transazionale, ed in questo caso il trust doveva considerarsi totalmente interno. Stante la nullità dei trust, anche gli atti di trasferimento dei beni immobili in trust dovevano considerarsi nulli perché privi di un'idonea causa giustificativa. Concludevano quindi affermando che il trust interno contrasta con il principio del numerus clausus dei diritti reali e con il principio della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.

Sul punto la Corte di Cassazione osserva come l'attore non avesse mai ricondotto l'invalidità dei trust alla questione dell'inammissibilità dei trust interni, di conseguenza i giudici di merito, dichiarando la nullità dei trust senza provocare il contraddittorio sul punto, avevano violato il diritto di difesa nonché il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Al di là delle questioni processuali, la Suprema Corte smentisce quanto sostenuto dai Giudici di merito e ricorda che allo stato attuale la giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha ammesso la figura del trust interno.

A ciò si aggiunga che è inesatto considerare il trust un istituto privo di copertura normativa se solo si consideri l'art. 2645 ter sui vincoli di destinazione, il fondo patrimoniale, i fondi speciali per la previdenza e l'assistenza e la generalizzata ammissione del contratto di affidamento fiduciario a seguito dell'introduzione della legge n. 112 del 2016.

Si tratta di istituti affini al trust di diritto anglosassone, il cui unico vero limite nell'ordinamento giuridico italiano è che lo stesso miri a realizzare interessi meritevoli di tutela.

La Suprema Corte non ha approfondito ulteriormente la questione in quanto, avendo escluso che gli eredi fossero decaduti dal beneficio dell'inventario, ha ritenuto ancora integra la separazione tra il patrimonio degli eredi e il patrimonio ereditario. Per l'effetto l'attore non era legittimato a sindacare la validità dei trust e dei relativi atti di trasferimento, non potendo in ogni caso aggredire i beni personali degli eredi.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si impone una seria riflessione sullo stato dell'integrazione del diritto dei trust con il nostro ordinamento giuridico.

Considerando che le sentenze di merito sono piuttosto recenti (2015 per il primo grado e 2016 per il secondo grado), appaiono sorprendenti le motivazioni addotte a sostegno della nullità dei trust.

In altri termini, il trust è ancora percepito come un istituto alieno.

Invero, a parere di chi scrive l'integrazione del trust con il diritto interno è un fenomeno in costante progressione e difficilmente arrestabile, nonostante le resistenze tutt'oggi poste da alcuni operatori del diritto.

* * *

SEGUE →

Compravendita immobiliare da parte del Trustee persona fisica: per l'imposta di registro si applica il prezzo valore

L'atto di acquisto di un immobile effettuato da un trustee persona fisica, da un punto di vista strettamente soggettivo, si deve considerare come realizzato da "persona fisica" anche qualora ella agisca nella sua qualità di trustee e l'atto sia direttamente riferibile al trust e alla sua dotazione. Ne consegue che, previo rispetto degli altri requisiti, a siffatta compravendita è applicabile il criterio del "*prezzo valore*" ai fini della determinazione della base imponibile per l'imposta di registro. Lo afferma la Corte di Cassazione con sentenza n.3073 del 2021.

Come noto, il criterio del "*prezzo valore*" permette di determinare la base imponibile dell'imposta di registro con riferimento al valore catastale del bene trasferito, in deroga alla regola generale per cui la base imponibile si determina in base al "corrispettivo" di cessione indicato nel contratto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1, co 497, L. 266/05, il criterio del "prezzo valore" si applica alle sole cessioni effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscono in regime di impresa e aventi ad oggetto beni immobili ad uso abitativo.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte, il Contribuente acquistava l'immobile dichiarando nell'atto di compravendita di destinare tale immobile al trust di famiglia di cui egli ricopriva l'ufficio di trustee, e applicava l'imposta di registro sul valore catastale del bene.

A fronte di ciò, l'Agenzia delle Entrate ("Ade") rettificava la base imponibile per la determinazione delle imposte di registro e ipocatastali sul presupposto che non fosse possibile applicare il criterio del c.d. "prezzo valore" in quanto il Contribuente non agiva in proprio quale persona fisica, ma nella sua qualità di trustee.

Il Contribuente impugnava l'avviso di accertamento, ma il ricorso veniva rigettato dalle Corti di merito. In particolare, la Commissione Tributaria Regionale per la Toscana ("CTR"), riteneva, tra l'altro, che "…l'atto di acquisto andasse imputato non alla sua persona fisica, bensì al trust familiare autodichiarato nel quale egli fungeva da trustee…". Inoltre veniva contestato che il bene era stato destinato ad attività commerciale, per cui anche per questo motivo l'agevolazione non avrebbe potuto trovare applicazione (i.e. la norma richiede la destinazione abitativa).

La Suprema Corte, investita della questione circa i presupposti per l'applicazione del criterio del prezzo valore, ha precisato che nel caso di specie l'atto di compravendita immobiliare intervenuto tra le parti si qualifica come un normale atto di acquisto intercorso tra acquirente e alienante, a prescindere dal successivo atto di dotazione dell'immobile in trust. Con la conseguenza che il regime di tassazione per l'imposta di registro deve essere individuato sulla base delle disposizioni ordinarie in tema di compravendita.

La Corte, poi, si è soffermata sulla qualifica soggettiva dell'acquirente, affermando che nel caso di specie non potesse di certo negarsi la sussistenza del requisito soggettivo del trasferimento tra persone fisiche ai fini dell'applicabilità del criterio del prezzo valore; ciò in quanto il Contribuente aveva partecipato

all'acquisto del compendio immobiliare in nome e per conto proprio e non quale trustee.

Tuttavia, la Suprema Corte ha colto l'occasione per fornire un importante principio di diritto: l'effetto traslativo si deve considerare realizzato nei confronti di una persona fisica quand'anche il trasferimento sia direttamente riferibile al trust ed alla sua dotazione.

Il trust, infatti, costituisce un mero "insieme" di beni e rapporti giuridici destinati ad un fine determinato, sprovvisto di personalità giuridica ed autonomia soggettiva ed il soggetto legittimato nella gestione dei rapporti, sostanziali e processuali, del trust con i terzi è solamente il trustee nella sua veste di "formale intestatario dei beni ed esercente in proprio dei diritti correlati". Ciò, con la conseguenza che da un punto di vista "strettamente soggettivo" un acquisto effettuato da persona fisica che ricopre l'ufficio di trustee deve considerarsi "come realizzato da persona fisica".

Ciò premesso, la Suprema Corte rigetta il ricorso del Contribuente, confermando le statuizioni della Commissione Tributaria Regionale; ciò in quanto non erano stati rispettati gli altri requisiti previsti per l'applicabilità della regola del "prezzo valore", ossia la circostanza che l'acquirente non deve agire in regime di impresa e che il compendio immobiliare sia adibito ad uso abitativo. Nel caso di specie, infatti, l'immobile già prima della sottoscrizione dell'atto di compravendita e anche successivamente all'acquisto era oggetto di una destinazione commerciale.

La pronuncia in commento desta particolare interesse in quanto pone l'attenzione sulla veste del soggetto che ricopre l'ufficio di trustee. Posto che il trust è privo di soggettività giuridica e che assume soggettività fiscale autonoma - al ricorrere di determinate condizioni - ai soli fini delle imposte sui redditi, fuori da quest'ultimo ambito il trustee deve essere considerato soggetto legittimato nei rapporti sostanziali e processuali del trust nella sua qualità, non di rappresentante, ma di "gestore" del complesso dei beni costituiti in trust, mantenendo così nei rapporti con i terzi la propria "natura giuridica", ad esempio la natura di persona fisica come nel caso esaminato dalla Corte.

* * *

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare:

Dott. Giuseppe Violetta
Responsabile Osservatorio Wealth Management
(Giuseppe.Violetta@MorriRossetti.it)

LinkedIn

Morri Rossetti

Osservatorio WM

OSSERVATORIO
WEALTH MGMT.
di Morri Rossetti

Morri Rossetti
Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano

MorriRossetti.it
Osservatorio-wealth.it